

ISTITUTO COMPRENSIVO G. DI VITTORIO

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CAPO XI Accesso e interventi di esperti esterni e specialisti a supporto delle attività scolastiche

Art. 60 Accesso di esperti esterni e soggetti terzi

1. Principi generali

L'Istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, professionisti, operatori di enti pubblici o privati, associazioni e organizzazioni del terzo settore, quando ciò sia funzionale alle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e coerente con le finalità istituzionali della scuola. L'accesso ai locali scolastici da parte di soggetti esterni è un'eccezione regolamentata, subordinata a **preventiva autorizzazione scritta** del Dirigente scolastico, e limitata al tempo strettamente necessario per l'attività autorizzata.

2. Autorizzazione

L'ingresso degli esperti esterni è consentito solo previa autorizzazione formale del Dirigente scolastico.

Per il rilascio, il Dirigente verifica:

- la coerenza dell'intervento con le finalità educative e formative e con il PTOF;
- la qualificazione professionale, culturale o tecnica del soggetto esterno;
- eventuale copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, se richiesta;
- il rispetto della normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale);
- la compatibilità organizzativa con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

L'autorizzazione è temporanea, limitata all'attività e agli orari indicati, e può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di sicurezza, ordine o esigenze organizzative.

3. Modalità di accesso e permanenza

Il soggetto esterno autorizzato:

- accede ai locali solo per l'attività autorizzata;
- opera sotto il coordinamento dell'Istituzione scolastica;
- non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Istituzione, salvo contratto scritto;
- svolge l'attività in presenza del docente o del personale scolastico incaricato;
- non può sostituire il personale docente nelle attività di insegnamento, valutazione o vigilanza;
- rispetta il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e tutte le disposizioni interne vigenti.

4. Tutela dei dati personali e riservatezza

Il soggetto esterno deve rispettare rigorosamente la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

È vietato:

- acquisire, registrare, fotografare, filmare o diffondere dati o immagini di alunni o personale senza autorizzazione formale;
- trattare dati personali per finalità diverse da quelle dell'attività autorizzata.

Il Dirigente può richiedere dichiarazione scritta di impegno alla riservatezza.

5. Informazione alle famiglie

Se l'attività coinvolge gli alunni, le famiglie devono essere informate preventivamente tramite comunicazione scritta, con indicazione di natura, finalità e modalità dell'intervento. Dove previsto dalla normativa, si acquisisce **autorizzazione scritta** degli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'assenza di autorizzazione comporta **sospensione immediata** dell'intervento.

6. Divieti

Non è consentito l'accesso per:

- finalità commerciali, promozionali o pubblicitarie non autorizzate;
- attività estranee alle finalità educative e formative;
- iniziative non deliberate dagli organi collegiali competenti o non autorizzate dal Dirigente scolastico;
- attività che compromettano sicurezza, serenità o regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 61 Accesso di specialisti a supporto degli alunni con disabilità

1. Principi generali

L'Istituzione scolastica garantisce il diritto all'inclusione, alla salute e alla continuità terapeutica degli alunni con disabilità, secondo la Costituzione e la normativa vigente (Legge 104/1992, D.Lgs. 66/2017, Regolamento UE 2016/679). L'accesso di professionisti sanitari o specialisti esterni coinvolti nel piano terapeutico o riabilitativo è **funzionale e necessario** per l'attuazione del progetto personalizzato e del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

2. Autorizzazione

L'ingresso nei locali scolastici richiede **autorizzazione scritta del Dirigente scolastico**. Non è richiesto il consenso di:

- docenti;
- genitori degli altri alunni della classe;
- soggetti diversi dall'esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno interessato.

Eventuali disposizioni interne incompatibili sono sospese.

3. Procedura

Per autorizzare l'accesso:

1. Acquisire richiesta formale dalla famiglia;
2. Verificare il coinvolgimento effettivo dello specialista nel piano terapeutico o nel PEI;
3. Richiedere dichiarazione scritta dello specialista attestante:
 - iscrizione all'albo professionale o appartenenza a struttura sanitaria pubblica/accreditata;
 - impegno al rispetto della normativa sulla privacy;
 - impegno a non interagire con altri alunni senza autorizzazione;
 - impegno a operare solo in presenza di docente o personale incaricato;
4. Verificare la compatibilità organizzativa con le attività didattiche.

Il mancato rispetto comporta **negazione o sospensione immediata** dell'accesso.

4. Informazione alla comunità scolastica

Il Dirigente informa:

- i docenti della classe interessata;
- i genitori degli altri alunni tramite comunicazione preventiva.

Tale informazione non richiede consenso e non costituisce autorizzazione.

5. Modalità di svolgimento

L'attività dello specialista:

- segue l'organizzazione scolastica e gli orari stabiliti;
- avviene in presenza del docente o personale incaricato;
- non comporta trattamento di dati personali di altri alunni;
- è limitata alle finalità del progetto personalizzato e del PEI.

6. Integrazione nel PEI

Il PEI tiene conto del piano terapeutico e integra interventi funzionali al percorso educativo e formativo dell'alunno, rispettando le competenze dei diversi soggetti coinvolti. L'inosservanza delle procedure comporta **sospensione immediata** dell'intervento e notifica alla famiglia e agli organi competenti.

La presente integrazione entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente – Disposizioni generali- atti generali- e nella sezione Regolamenti del sito istituzionale.

La presente integrazione ha validità fino a nuova comunicazione.

La presente integrazione è approvata dal Consiglio di Istituto in data 05/03/2026 con Delibera n.160